



## **CITTÀ di VENTIMIGLIA**

Provincia di Imperia

### **REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO COMUNALE** ( Testo aggiornato alla delibera C.C.n° 64 del 25/11/2016 )

#### **ARTICOLO 1**

Il Consiglio Comunale si riunisce e si svolge secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 2**

“Avviso di Convocazione – modalità di trasmissione”

1. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno deve essere pubblicato all'albo pretorio online ed inviato, tramite la Posta Elettronica Certificata del Comune, a ciascun Consigliere Comunale al proprio domicilio di posta elettronica eletto, almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di convocazione d'urgenza il termine è ridotto alle ventiquattrore precedenti.
2. Inoltre della convocazione deve esserne data ulteriore informazione alla cittadinanza, pubblicando un avviso sulla prima pagina del sito istituzionale del comune e tramite l'affissione di manifesti sul territorio cittadino negli spazi comunali.
3. I Consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica, dove ricevere la convocazione. A tal fine, i Consiglieri presentano al protocollo comunale una dichiarazione, compilando l'allegato modello prestampato, contenente l'indirizzo di posta elettronica, che potrà essere anche un indirizzo di posta non certificata, sul quale eleggono il domicilio delle comunicazioni comunali.
4. Le proposte all'ordine del giorno della seduta consigliare, in formato digitale, e la relativa documentazione vengono inviate, tramite Posta Elettronica ai Consiglieri Comunali, fatta salva ogni altra forma di comunicazione informatica tramite link dedicato a tale scopo.
5. Quando per motivi tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei Consiglieri.
6. Ogni qual volta, nel presente Regolamento si usi l'espressione “consegna/notificazione dell'avviso di convocazione” si deve sempre intendere la stessa quale sinonimo di “trasmissione dell'avviso convocazione”.

#### **ARTICOLO 3**

La seduta è aperta e acquista validità nel momento in cui si accerta, mediante appello nominale:

- in prima convocazione, la presenza della maggioranza assoluta dei membri assegnati dalla legge al Comune, vale a dire della metà più uno, computandosi a tal fine anche il Sindaco;
- in seconda convocazione, - se non originariamente prevista, da convocarsi entro 15 giorni dalla prima convocazione, - la presenza di un terzo dei consiglieri assegnati dalla legge al Comune, non computandosi nel presente caso il Sindaco.

Alla seduta partecipano senza diritto di voto gli Assessori, che prendono posto a fianco del Sindaco.

## **DEL PRESIDENTE**

### **ARTICOLO 4**

Il Presidente rappresenta il C.C., assicura il buon andamento dei lavori e l'osservanza del regolamento.

In applicazione delle norme del presente regolamento e dello Statuto, egli dirige e modera la discussione, pone le questioni, mantiene l'ordine, concede la parola, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato. Ha inoltre la facoltà di prendere la parola e di intervenire in ogni occasione e in qualsiasi momento della discussione, di sospendere o sciogliere la seduta.

### **ARTICOLO 5**

Il Presidente, sentita la Conferenza dei Capigruppo, fissa la data e inserisce all'O.d.G. del Consiglio Comunale gli argomenti proposti secondo quanto previsto dalla legge e dallo statuto.

Egli provvede inoltre, prima di ogni seduta, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, al contingentamento dei tempi della discussione secondo le previsioni del presente regolamento.

## **DEI GRUPPI CONSILIARI**

### **ARTICOLO 6**

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo Consigliere, questo costituisce un gruppo consiliare.
3. I singoli gruppi devono comunicare per iscritto al Presidente del Consiglio il nome del Capogruppo, entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. Con la stessa procedura dovranno essere segnalate al presidente del consiglio le variazioni della persona del Capogruppo. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Capogruppo il consigliere del gruppo che ha riportato il maggior numero di voti nell'ambito della propria lista.
4. Il Consigliere che intende appartenere ad un gruppo diverso da quello della lista in cui è stato eletto deve darne comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale, allegando la dichiarazione di accettazione del Capo del gruppo nel quale intende essere compreso.
5. Il Consigliere che si distacca dal gruppo in cui è stato eletto e non aderisce ad altri gruppi già costituiti, confluisce nel gruppo misto che si intende costituito anche con un solo consigliere. Qualora del gruppo misto facciano parte più consiglieri il relativo capogruppo, in assenza di diversa indicazione dei consiglieri interessati, sarà il consigliere eletto con la maggiore cifra individuale e a parità di cifra, il più anziano di età. Qualora uno o più consiglieri si distaccino dal gruppo di appartenenza e non aderiscano ad altri gruppi già esistenti, essi possono costituire un nuovo gruppo consiliare, purché corrisponda ad un movimento o partito politico italiano rappresentato al Parlamento italiano e/o europeo, oppure qualora il consigliere scelga di rappresentare una lista che ha partecipato alle ultime elezioni amministrative comunali. Della costituzione del nuovo gruppo deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale da parte dei consiglieri interessati.
6. E' ammessa la fusione in un unico gruppo, da parte di più gruppi consiliari, purché il gruppo che risulta dalla fusione corrisponda ad un movimento o partito politico italiano rappresentato al Parlamento italiano e/o europeo. A tal fine i singoli gruppi oggetto di fusione devono comunicare per iscritto al presidente del consiglio la volontà di fondersi e il nome del Capo gruppo una volta attuata la fusione. La fusione non comporta costituzione di un nuovo gruppo.
7. Il Segretario generale trasmette ai Capigruppo consiliari le comunicazioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

### **ARTICOLO 7**

Entro i successivi sette giorni dalla dichiarazione di cui all'ARTICOLO 6, il Presidente del C. C. convoca separatamente i consiglieri appartenenti a ciascun gruppo e al gruppo misto.

All'atto della prima convocazione successiva del C. C., ciascun gruppo si costituisce mediante la nomina di un Capogruppo e, nei gruppi costituiti da almeno due componenti, di un Vice-Capogruppo.

Di ogni successiva variazione interna ai gruppi deve essere data immediata comunicazione al Presidente del C. C.

#### **ARTICOLO 8**

La Conferenza dei Capigruppo è convocata dal Presidente del C. C. per esaminare lo svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale.

Le decisioni della Conferenza dei Capigruppo sono assunte a maggioranza in base al criterio della rappresentatività dei gruppi.

Delle riunioni della Conferenza dei Capigruppo è redatto apposito verbale che viene conservato a cura del Presidente del C. C.

#### **ARTICOLO 9**

Il bilancio comunale deve prevedere uno specifico capitolo per le spese dei gruppi consiliari.

Le somme stanziare vengono utilizzate, secondo proposta unanime della Conferenza dei Capigruppo, per assicurare ai gruppi stessi la disponibilità di locali, attrezzature e quant'altro necessario all'esplicazione delle loro funzioni.

#### **ARTICOLO 10**

Sono istituite Commissioni Consiliari Permanenti che esercitano attività istruttoria nelle pratiche in erenti le materie di competenza del C. C. ad esse assegnate.

L'attribuzione delle suddette competenze da parte del C.C. dovrà rispettare il criterio della omogeneità delle materie stesse.

### **DELLE COMMISSIONI**

#### **ARTICOLO 11**

Le commissioni di cui all'articolo precedente sono composte da un numero variabile di membri, così ripartito:

- ogni gruppo consiliare ha diritto ad un membro proprio rappresentante;
- i gruppi consiliari con più componenti hanno diritto a un membro ogni quattro arrotondando il risultato per difetto fino a 0,5 e per eccesso da 0,6.

Per la validità delle sedute delle commissioni è richiesto un numero di consiglieri rappresentanti la maggioranza dei seggi assegnati in Consiglio. Per la definizione del quorum deliberativo delle commissioni si applicano i seguenti criteri:

- a) nelle commissioni in cui è presente un solo rappresentante di un gruppo consiliare, tale componente esprime un numero di voti pari ai membri del gruppo al quale appartiene;
- b) nelle commissioni in cui sono presenti due o più rappresentanti di uno stesso gruppo consiliare, il numero di voti rappresentati dal gruppo di appartenenza è ripartito in parti uguali tra i suddetti esponenti;

nelle commissioni in cui sono nominati due o più rappresentanti di uno stesso gruppo consiliare, ma non sono tutti presenti, i presenti rappresentano l'intero gruppo, nella misura di cui al precedente punto b). Ciascun membro presente dispone di tanti voti quanti sono i componenti del gruppo che rappresenta in seno al Consiglio Comunale, diviso il numero dei membri presenti all'interno dello stesso gruppo.

Il Presidente del C.C. provvede alla loro costituzione prendendo atto contestualmente dei nominativi dei componenti precedentemente indicati dai gruppi e votati dal C.C.

I membri di ciascuna commissione possono, in caso di impedimento, delegare a sostituirli un consigliere da essi designato, è fatto divieto ai consiglieri di ricevere più di una delega.

Le Commissioni Permanenti terminano la loro attività alla scadenza del Consiglio Comunale.

Il C.C. può, per singoli atti di sua competenza, nominare Commissioni Speciali determinandone le attribuzioni e la composizione. Le stesse esplicano le funzioni ad esse demandate secondo le modalità previste da apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 12**

Il Presidente del C. C. convoca ciascuna commissione la quale si costituisce nei modi di cui all'art. 11 e procede all'elezione del suo presidente e del vice-presidente.

Il Presidente e il vice-presidente della commissione vengono eletti con il criterio di cui all'art. 11, comma 2. Il Presidente oppure, in caso di sua impossibilità, il vice-presidente rappresenta la commissione, la convoca, forma l'O.d.G. delle sedute, la presiede.

#### **ARTICOLO 13**

Le Commissioni Permanenti si riuniscono per esaminare ed istruire, nelle materie di loro competenza, tutte le pratiche di rilievo ad esse assegnate dal Presidente del C.C. su richiesta del Sindaco. Ove la pratica non sia oggetto di esame da parte della commissione competente, anche un solo consigliere può con parere motivato, richiederne l'assegnazione alla medesima. Sulla richiesta delibera il C.C.

#### **ARTICOLO 14**

Le Commissioni si riuniscono, su convocazione del loro Presidente o del vice-presidente da eseguirsi, salvo casi di estrema necessità e urgenza, almeno due giorni prima della seduta con posta elettronica con ricevuta di ritorno (a chi ne fa richiesta) oppure mediante notifica a cura dei messi comunali, nei locali messi a disposizione dal Comune. Alle sedute non è ammesso il pubblico.

All'atto del ricevimento della pratica il Presidente della commissione provvede a nominare un relatore e a fissare i termini di discussione della pratica stessa. L'esame si conclude con un parere articolato in forma di relazione; esso non ha carattere vincolante.

Di ogni seduta è redatto apposito verbale. A tal fine il Presidente deve comunicare, ogni volta, la data e l'ora della riunione al dirigente del settore competente che provvede, di volta in volta, a designare un impiegato per la verbalizzazione.

Dell'attività svolta viene data notizia attraverso la pubblicità dei verbali di seduta e delle relazioni finali da trasmettersi al Presidente del C.C., ai Capigruppo consiliari e al Sindaco.

#### **ARTICOLO 15**

Le Commissioni possono discutere e votare solo sugli argomenti posti all'O.d.G.

Eventuali richieste urgenti provenienti dal consiglio possono essere discusse se il loro inserimento viene approvato dalla maggioranza dei componenti.

#### **ARTICOLO 16**

Le Commissioni, oltre ai pareri obbligatori richiesti nelle materie loro assegnate, possono, su domanda, fornire pareri al Sindaco e alla Giunta.

Spetta inoltre alle commissioni istruire e presentare proposte di emendamenti su richiesta del C.C..

#### **ARTICOLO 17**

Ciascuna Commissione, nell'esercizio delle sue funzioni, può richiedere spiegazioni o documenti ai dirigenti o ai consulenti esterni del Comune. In casi particolari, previa autorizzazione della Giunta, può chiedere il parere o l'intervento di soggetti esterni di provata esperienza nel settore.

#### **ARTICOLO 18**

Gli oneri derivanti dagli articoli precedenti sono coperti da uno specifico capitolo di bilancio dedicato al Consiglio Comunale.

### **DELLA DISCIPLINA DELLE SEDUTE**

#### **ARTICOLO 19**

Le sedute del C. C. sono pubbliche ad eccezione dei casi previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente regolamento.

Le sedute, inoltre, potranno essere oggetto di riprese audiovisive secondo le modalità previste e disciplinate da apposito regolamento.

#### **ARTICOLO 20**

L'accesso all'emiciclo della sala del consiglio è riservato ai soli consiglieri, Assessori e Sindaco ed al personale ammesso per ragioni di servizio.

Il pubblico deve disporsi in un apposito spazio riservato tenendo un comportamento corretto, mantenendo il

silenzio ed astenendosi dal manifestare in qualsiasi forma approvazione o disapprovazione.  
Il Presidente del C.C. può ordinare l'espulsione di chiunque turbi l'ordine o non si attenga al comportamento sopra descritto e, nei casi più gravi, può ordinare lo sgombero dell'aula al pubblico.

#### **ARTICOLO 21**

I poteri di polizia sono esercitati dal Presidente che si avvale dell'assistenza gli Agenti della Polizia Urbana. La Forza Pubblica non può entrare nell'aula se non per ordine del Presidente e dopo che la seduta sia stata sospesa o tolta.

#### **ARTICOLO 22**

Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti o turba in qualsiasi modo con il suo contegno l'ordine della seduta, viene richiamato all'ordine dal Presidente. Qualora egli persista nel suo comportamento, trascorra a oltraggi o vie di fatto, il Presidente ne dispone l'allontanamento dall'aula per il resto della seduta avvalendosi dell'assistenza degli Agenti della Polizia Urbana.

Nei casi più gravi, il Presidente, di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, può comminare la censura, consistente in una nota ufficiale di biasimo. Di tale provvedimento è data notizia, oltre che all'interessato, al C. C. nella prima seduta successiva al provvedimento.

### **DELLO SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE**

#### **ARTICOLO 23**

La seduta è aperta e acquista validità ai sensi dell'ARTICOLO 3 del Presente regolamento.  
La verifica del numero legale può essere effettuata nuovamente nel corso della seduta quando ne facciamo richiesta uno o più consiglieri e comunque successivamente ad ogni sospensione temporanea della seduta.

#### **ARTICOLO 24**

Le sedute sono pubbliche salvo i casi in cui la discussione comporta apprezzamenti o considerazioni sulle capacità o qualità di una persona. Nell'ipotesi in cui, durante una seduta pubblica, la discussione assuma tale contenuto, il Presidente deve sospenderla e facendo sgombrare l'aula dal pubblico, proseguire la discussione a porte chiuse.

#### **ARTICOLO 25**

Dopo l'apertura della seduta il Presidente rende lettura dell'O.d.G. e delle richieste di inversione dell'ordine della trattazione. Le richieste di modifica devono essere presentate dal Sindaco o da uno o più consiglieri. Tali richieste possono essere presentate all'inizio della seduta o quando si sta per passare ad altro punto all'O.d.G..

Prima del voto del C.C. sono ascoltati per non più di cinque minuti ciascuno almeno un consigliere a favore e uno contro. La proposta viene votata per alzata di mano a maggioranza dei presenti.

Prima che abbia inizio lo svolgimento dell'O.d.G. è facoltà del Presidente prendere o concedere la parola per brevi comunicazioni che non abbiano ad oggetto punti all'O.d.G. Su tali comunicazioni non è ammesso dibattito.

#### **ARTICOLO 26**

Prima dell'inizio della discussione su ciascun argomento, i consiglieri che intendono prendere la parola si iscrivono nell'apposita elenco del Presidente.

Il Presidente, avendo cura di far rispettare i tempi stabiliti di concerto con la Conferenza dei Capigruppo, accorda la parola secondo l'ordine di iscrizione.

I consiglieri dissenzienti rispetto al loro gruppo, saranno ammessi a parlare nell'ambito dell'apposito tempo riservato in sede di programmazione.

Il Presidente, su richiesta del Sindaco, può concedere la parola agli assessori i quali intervengono esclusivamente su questioni inerenti le competenze ad essi attribuite.

#### **ARTICOLO 27**

I consiglieri parlano rivolti al C.C. e in piedi. Non è ammesso rivolgersi o gesticolare in direzione del pubblico. A ciascun consigliere è sempre attribuito un tempo minimo non inferiore a dieci minuti per ciascun argomento all'O.d.G.

Ciascun consigliere ha a sua disposizione un tempo che non può essere superiore al massimo assegnato a l proprio gruppo, in base all'ARTICOLO 5, per ciascun argomento, salvo i casi particolari disciplinati dal presente regolamento.

#### **ARTICOLO 28**

Nessun consigliere può parlare più di una volta nel corso della discussione se non per fatto personale e per quanto previsto dai successivi articoli.

E' fatto personale l'essere censurato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse o fatti che, indipendentemente dalla loro veridicità, risultino lesivi per l'onore e il decoro della persona.

#### **ARTICOLO 29**

Il consigliere che chiede la parola per fatto personale deve specificare a che cosa intende riferirsi.

Sulla richiesta decide il Presidente, il quale, prima di concedere la parola al consigliere chiamato in causa, può richiedere spiegazioni al consigliere che ha provocato l'intervento per fatto personale, o censurarne la condotta.

#### **ARTICOLO 30**

Non sono ammessi interventi estranei all'argomento trattato o che superino i limiti di tempo stabiliti. Il Presidente richiama il consigliere all'ordine e dopo un secondo richiamo gli toglie la parola.

#### **ARTICOLO 31**

Il consigliere deve astenersi dalla discussione e dal voto, allontanandosi dall'aula, in tutti casi in cui ricorrano le condizioni previste dall'ARTICOLO 290 del T. U. del 1915 (confermato dall'ARTICOLO 64 della L. 142/90).

#### **ARTICOLO 32**

La questione pregiudiziale, cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, cioè che la discussione debba rinviarsi, possono essere proposte da uno o più consiglieri prima dell'inizio della discussione o durante lo svolgimento della stessa illustrandole complessivamente per un massimo di 15 minuti.

Il Presidente le pone in votazione al Consiglio, il quale si pronuncia per alzata di mano e a maggioranza dei presenti previo l'intervento di non più di un rappresentante per gruppo per un tempo massimo di 5 minuti ciascuno.

#### **ARTICOLO 33**

I richiami al regolamento, per l'ordine del giorno, per la priorità di una discussione o di una votazione, hanno la precedenza sulla questione principale e fanno sospendere la discussione.

Sul richiamo decide il Presidente o, in caso di contrasto, il C.C. senza discussione e per alzata di mano.

#### **ARTICOLO 34**

Gli emendamenti devono essere redatti per iscritto, firmati e depositati presso il Presidente. Essi sono illustrati dal proponente per non più di cinque minuti.

Il Presidente può stabilire con decisione inappellabile l'inammissibilità di emendamenti privi di ogni reale portata modificativa.

Su richiesta di almeno cinque consiglieri l'emendamento è comunque posto in votazione.

Fermo il disposto di cui al primo comma, sono posti in votazione prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi ed infine gli aggiuntivi.

Gli emendamenti ad un emendamento sono votati prima dello stesso.

Gli emendamenti ritirati o quelli decaduti per assenza del proponente possono essere fatti propri da altro consigliere.

#### **ARTICOLO 35**

La discussione si chiude con l'eventuale dichiarazione di voto di ciascun consigliere per non più di cinque

minuti.

La votazione avviene sul complesso della proposta, salvo che un consigliere non richieda la votazione per singoli articoli.

#### **ARTICOLO 36**

Le votazioni, di regola, avvengono mediante voto palese, per alzata di mano o appello nominale.

La votazione per appello nominale è richiesta da almeno cinque consiglieri prima che si proceda alla votazione stessa.

Salvo quando non diversamente disposto, le delibere sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

#### **ARTICOLO 37**

Il voto segreto è obbligatorio per le votazioni che hanno per oggetto persone.

Esso ha luogo mediante la consegna a ciascun consigliere di una scheda bianca su cui verrà apposto il voto e che dovrà essere inserita, chiusa, nell'urna predisposta appositamente.

Dopo l'inizio della votazione non può essere concessa la parola salvo che per richiamo al regolamento per le disposizioni inerenti l'esecuzione della votazione medesima.

Terminata la votazione il Presidente, assistito dal Segretario Generale e da tre consiglieri scrutatori all'uopo nominati, procede allo spoglio controllando preventivamente che il numero delle schede corrisponda a quelle consegnate .

Accertata la regolarità del voto, il Presidente, con l'assistenza degli scrutatori, ne riconosce e proclama il risultato.

In caso di irregolarità, il Presidente può annullare e o disporre la ripetizione della votazione.

### **INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI**

#### **ARTICOLO 38**

L'interrogazione consiste in una domanda scritta rivolta da un consigliere al Sindaco o alla Giunta per avere informazioni o spiegazioni su oggetto determinata.

Essa è presentata per iscritto al Presidente del C.C. che ne accerta la regolarità formale e l'assenza di termini sconvenienti e in caso contrario la dichiara inammissibile.

Le interrogazioni devono avere risposta (scritta) entro trenta giorni, ai sensi dell'ARTICOLO 19 comma 1 della L.81/93.

Le interrogazioni di cui al precedente comma e le relative risposte formulate per iscritto sono lette dal Presidente in Consiglio nella prima seduta successiva alla trasmissione della risposta, a tal fine sono iscritte all'O.d.G. per ordine di presentazione o riunite per argomento.

Su richiesta dell'interrogante, il Presidente può dichiarare il carattere urgente dell'interrogazione e disporre lo svolgimento nella seduta immediatamente successiva alla presentazione.

#### **ARTICOLO 39**

L'interrogante può replicare, per dichiararsi o meno soddisfatto, per un tempo non superiore ai cinque minuti. Non sono ammessi ulteriori interventi oltre a quello dell'interrogante.

#### **ARTICOLO 40**

In sede di formazione dell'O.d.G., il Presidente e la Conferenza dei Capigruppo non possono prevedere di dedicare un tempo superiore a due ore alle interrogazioni.

#### **ARTICOLO 41**

I consiglieri possono rivolgere interrogazioni anche alle singole commissioni.

L'interrogazione deve essere presentata al presidente della commissione che provvede ad iscriverla all'O.d.G. di una delle sedute successive e comunque non oltre trenta giorni, di tale inserimento all'O.d.G. viene data comunicazione almeno ventiquattro ore prima all'interrogante.

La risposta per iscritto verrà trasmessa all'interrogante entro trenta giorni.

#### **ARTICOLO 42**

L'interpellanza si sostanzia in una domanda, rivolta per iscritto al Sindaco o alla Giunta, concernente i

motivi e gli intendimenti della loro condotta.

I modi di presentazione e l'inserimento all'O.d.G. sono regolati dagli artt. 38 e seguenti.

#### **ARTICOLO 43**

Se il proponente dell'interrogazione o interpellanza non è presente in Consiglio all'atto della discussione della stessa, il Presidente ne omette la lettura.

#### **ARTICOLO 44**

La mozione è intesa a promuovere l'attività deliberativa della Giunta o del C.C.. Essa deve avere forma scritta, succinta motivazione ed essere sottoscritta da uno o più consiglieri assegnati.

#### **ARTICOLO 45**

Le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi formano oggetto di un'unica discussione. In questo caso ha diritto di parlare un proponente per ciascuna mozione.

Al termine dell'illustrazione il Presidente pone in votazione il documento presentato.

#### **ARTICOLO 46**

Le mozioni sono presentate, per essere iscritte all'O.d.G., al Presidente del C.C. almeno 48 ore prima di ogni seduta del C.C.. Il Presidente può ammettere in discussione mozioni presentate all'inizio della stessa purché ne accerti le motivazioni d'urgenza.

L'inserimento delle mozioni prevale su quello delle interrogazioni e interpellanze.

Qualora su argomenti identici o strettamente connessi siano state presentate sia mozioni che interrogazioni o interpellanze, il Presidente dispone lo svolgersi di un'unica discussione.

Gli interpellanti sono iscritti al/a discussione subito dopo i proponenti le mozioni; gli interroganti, invece, se non hanno partecipato alla discussione, possono replicare per non più di cinque minuti dopo la risposta del Sindaco o della Giunta.

#### **ARTICOLO 47**

##### *Interrogazioni a risposta immediata (question time)*

1. L'interrogazione a risposta immediata (question time) consiste nell'inserimento, da parte del Presidente del Consiglio Comunale, di un apposito punto all'ordine del giorno, di norma previsto all'inizio di ogni seduta. La finalità del Question Time è quella di porre l'attenzione su argomenti connotati da urgenza attraverso l'illustrazione sintetica della domanda formulata in modo chiaro e conciso e della corrispondente risposta immediata per consentire in tempo reale di acquisire informazioni, di verificare gli impegni e di conoscere le opinioni dell'amministrazione in riferimento alle questioni poste dai Consiglieri.

2. Ciascun consigliere dispone di una domanda, da sottoporre all'esame in corso di seduta. Le domande dovranno pervenire in forma scritta presso l'Ufficio di presidenza entro le ore 13 del giorno di seduta del Consiglio Comunale, salvo casi di conclamata eccezionalità avvenuti il giorno stesso, previa valutazione del Presidente. Il "Question Time" si articola nel modo seguente:

- invito del Presidente del Consiglio all'esposizione dell'interrogante;
- esposizione dell'interrogazione da parte del Consigliere per una durata massima di due minuti;
- risposta dell'amministratore interrogato per una durata massima di due minuti.

Il tempo complessivo previsto non può superare i 15 minuti, durante i quali verrà dato spazio equilibrato a tutti i gruppi, sotto la sovrintendenza del Presidente.